

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BITOSSI e SCOCCIMARRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1961

Riapertura dei termini per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 maggio 1956, n. 393, sulla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte di assicurati in particolari condizioni

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'entrata in vigore della legge n. 218 del 4 aprile 1952 vennero modificati i criteri che regolavano lo istituto della prosecuzione volontaria nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Con l'anzidetta legge, ancora oggi in vigore, si condizionò il diritto alla prosecuzione volontaria al requisito, da parte degli assicurati che cessavano dall'assicurazione obbligatoria, di un anno di contributi nell'ultimo quinquennio.

Questa norma, che ha peggiorato le condizioni previste dall'articolo 57 e dall'articolo 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, che appunto disciplinavano più vantaggiosamente per gli assicurati il diritto ai versamenti volontari, si è dimostrata sin dalla sua prima applicazione pregiudizievole per l'interesse degli assicurati che si sono visti diventare inefficaci molti contributi obbligatori in quanto non potendo far valere un anno di contribuzione negli ultimi

cinque anni vennero esclusi dalla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria e in definitiva privati della pensione.

Per attenuare le conseguenze dannose di tale norma è stata emanata la legge 3 maggio 1956, n. 393, che ha riconosciuto agli assicurati obbligatoriamente per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di età superiore ai 55 anni se donna e 60 anni se uomo la facoltà, purchè potessero far valere 48 contributi settimanali effettivamente versati, di conseguire i requisiti minimi dalla legge previsti per il riconoscimento del diritto alla pensione mediante la prosecuzione volontaria dell'assicurazione.

Poichè la legge suddetta è rimasta in vigore fino al 30 maggio 1958 e poichè non sono venuti meno i motivi per i quali la legge stessa è stata proposta e approvata chiediamo che i termini di cui all'articolo 1 della medesima siano riaperti per la durata di cinque anni onde rispondere alla viva attesa di una larga massa di cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono riaperti per la durata di cinque anni i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 maggio 1956, n. 393, per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte degli assicurati che al compimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguito i requisiti contributivi per il diritto alla pensione.